

La sentenza di Perugia: i contratti di sostituzione già assegnati non si toccano ma si integrano


Il grande incastro degli spezzoni

Il supplente a orario ridotto può pretendere il completamento

di **Antimo Di Geronimo**

Il supplente spezzonista non può lasciare lo spezzone per prendere la cattedra intera, che si rende disponibile in occasione di una successiva tornata di assunzioni. Ma può pretendere che la cattedra sopraggiunta venga frazionata, affinché gli venga attribuito il completamento dell'orario tramite

l'assemblaggio della frazione così ottenuta con lo spezzone in godimento.



Così ha deciso il tribunale di Perugia con un'ordinanza emessa il 21 gennaio 2011 (r.g.n. 2443/2010). Insomma, le assunzioni già fatte non si toccano, ma per allungare l'orario di chi ha avuto poche ore via libera al taglia e incolla. Un'indicazione, quella che giunge da Perugia, che può avere rilievi su molte altre situazioni sul territorio.

Il caso riguardava un docente precario che aveva ottenuto una supplenza per uno spezzone di cattedra in occasione della prima convocazione indetta dall'ufficio scolastico.

In seconda convocazione, però, era venuta fuori una disponibilità per una cattedra intera, ma al docente era stato consentito solo il completamento. In altre parole, sebbene il docente avesse manifestato la propria intenzione di lasciare lo spezzone per prendere la cattedra intera, l'ufficio scolastico gli aveva precluso tale possibilità attribuendogli, però una frazione di tale cattedra per consentirgli di completare l'orario.

E quindi, in luogo della cattedra ordinaria (in una sola scuola) l'insegnante aveva ottenuto una cattedra orario formata dall'assemblaggio di due spezzoni in scuole diverse.

L'amministrazione scolastica, peraltro, non aveva fatto altro che applicare la normativa vigente. Che non consente di lasciare lo spezzone per prendere la cattedra. A meno che non ci si trovi ancora nel periodo delle nomine e comunque prima della stipula del contratto. In quest'ultimo caso, infatti, è ancora consentita la rinuncia a una proposta già accettata per accettarne un'altra. Si tratta, peraltro, di una disposizione che ha dato luogo ad interpretazioni non univoche. Anche perché, stando a quello che c'è scritto nell'art. 1326 del codice civile, la conclusione del contratto avviene semplicemente con lo scambio tra proposta e accettazione. E dunque il contratto può dirsi stipulato contestualmente all'accettazione della proposta, salvo gli ulteriori adempimenti formali all'atto della presa di servizio. Il giudice, però, ha ritenuto che questa disposizione non fosse applicabile al caso in esame. Ed ha applicato la norma secondo la quale si può lasciare un incarico di supplenza, a prescindere dal numero di ore settimanali di lezione previste nell'incarico, solo se la ulteriore supplenza che si vuole accettare in alternativa a quella in godimento è di rango superiore. Per esempio, se la supplenza in godimento è fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) e quella che si intende accettare in alternativa è di durata annuale (fino al 31 agosto). E siccome sia l'incarico sullo spezzone che quello sulla cattedra avevano la stessa durata, il giudice ha rigettato il ricorso.

La querelle si inquadra in un ampio filone pluriennale, caratterizzato da forti tensioni tra precari e uffici scolastici. Ciò è dovuto al fatto che non sono rari i casi in cui i trasferimenti annuali interprovinciali dei docenti di ruolo vengono disposti in netto ritardo rispetto alla tabella di marcia ordinaria.

E la tardività di queste operazioni determina l'insorgenza di nuove disponibilità quando sono già cessate le prime convocazioni. Il tutto con l'ulteriore effetto deteriore che i primi in graduatoria sono costretti ad accettare anche sedi svantaggiose in prima convocazione. Ma non possono lasciarle per accettare sedi più convenienti che vengono fuori nelle successive convocazioni.



Gilda degli Insegnanti
LATINA